



Ord. n° 19/16

Oggetto: prevenzione dell'allergia da polline di *Ambrosia Artemisiifolia L.*

IL SINDACO

Premesso che la pianta "*Ambrosia*" si è notevolmente diffusa e che la dispersione del suo polline causa allergie stagionali che si manifestano con sintomatologie respiratorie nelle sue varie forme cliniche;

Considerato che:

- l'*Ambrosia* è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto ed ottobre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'*Ambrosia* sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate nonché i campi coltivati con semine rade quali girasole e soia;

Rilevato che:

- l'abbandono delle aree succitate risulta essere uno dei fattori principali che contribuisce alla diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la produzione di polline della pianta;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale dispone l'esecuzione di interventi di pulizia e taglio per le aree pubbliche;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione di *Ambrosia* per prevenire l'insorgenza di sintomatologie allergiche in soggetti non ancora sensibilizzati;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento con efficacia limitata nel tempo al periodo di fioritura, ovvero nel periodo coincidente con i mesi da aprile ad ottobre di ogni anno;

Vista la circolare della Regione Piemonte n. prot. 6499/A1401A del 17/03/2016 avente per oggetto: "Prevenzione delle allergopatie da *Ambrosia Artemisiifolia L.* in Piemonte";

Visto l'art. 30 del "Regolamento Comunale per la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti";

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere a tutelare la salute pubblica;

Ufficio Ambiente, Ecologia, Casa

piazza Municipio 3 – 10090 Bruino (TO) | T. (+39) 011 909 44 67 – F. (+39) 011 909 44 68
ambiente.ecologia@comune.bruino.to.it - comune.bruino.to@cert.legalmail.it

ORDINA

1. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane verdi incolte e di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, agli Amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, ai proprietari di aree in genere non edificate, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di *Ambrosia* nelle aree di loro pertinenza ed eseguire **almeno uno sfalcio entro la terza decade di giugno**.
2. Ai proprietari di aree con eventuale presenza di *Ambrosia* e di difficile accesso per il taglio, di trattare dette aree con idoneo diserbante.

INVITA

la Cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni) di propria competenza e/o di proprietà, a curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese o trifoglio, che agendo come piante antagoniste impediscono lo sviluppo dell'*Ambrosia Artemisiifolia L.*

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigileranno sull'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE:

- La presente ordinanza verrà resa nota alla Cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e l'affissione di manifesti sul territorio.
- In caso di inadempienza, si procederà, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.
- L'inottemperanza alle presenti disposizioni sarà sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- Ai sensi dell'art. 5, c. 3, della legge 7/8/90 n. 241, responsabile del presente procedimento è il responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Casa, arch. Giancarlo BOLOGNESI.

Bruino, li **29 APR, 2018**



Il Sindaco
Avv. Cesare RICCARDO